

D.Dirett. 10-7-2002

Disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185.

D.Dirett. 10 luglio 2002 ⁽¹⁾

Disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito dei tabacchi lavorati.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

Vista la *legge 17 luglio 1942, n. 907*, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la *legge 22 dicembre 1957, n. 1293*, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la *legge 13 luglio 1965, n. 825*, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la *legge 10 dicembre 1975, n. 724*, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la *legge 7 marzo 1985, n. 76*, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Vista la *legge 18 febbraio 1963, n. 303*, concernente la disciplina del pagamento dei generi di monopolio da parte dei rivenditori;

Visto il *decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331*, convertito dalla *legge 29 ottobre 1993, n. 427*, concernente, l'armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sui tabacchi lavorati con quella recata da direttive CEE, e successive modificazioni che disciplina, tra l'altro, l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento delle accise;

Visto l'art. 7-bis del *decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452*, convertito nella *legge 27 febbraio 2002, n. 16*, che estende, l'applicazione delle disposizioni di cui alla citata *legge 18 febbraio 1963, n. 303*, ai depositari autorizzati titolari depositi fiscali di tabacchi lavorati, rimandando ad un decreto del direttore generale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, la disciplina delle modalità di concessione del beneficio del pagamento differito;

Visto il *decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283*, che istituisce l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività, inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione;

Visto il *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*, regolamento recante, tra l'altro, norme sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali;

Visti il *D.M. 1° giugno 1999, n. 202*, il *D.M. 9 giugno 2000, n. 170* e il *D.M. 12 giugno 2002 n. 119*, recanti modificazioni al citato *decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67*;

Considerata la necessità di assicurare la regolarità nella riscossione delle imposte gravanti sulla vendita dei tabacchi lavorati, e nello stesso tempo garantire il rifornimento della rete di vendita;

Decreta:

1. Il depositario autorizzato, titolare di depositi fiscali di tabacchi lavorati potrà concedere al rivenditore che abbia presentato la cauzione di cui alla *legge 18 febbraio 1963, n. 303*, una dilazione al pagamento dei generi, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) la dilazione al pagamento non potrà essere superiore a quindici giorni;

2) l'importo dilazionabile non dovrà eccedere il doppio del valore della levata media riferita all'anno precedente la richiesta;

3) per le rivendite di nuova istituzione potrà essere concessa, inizialmente, una dilazione per un importo non superiore a 2.500,00 euro. Dopo tre mesi di funzionamento, tale importo massimo sarà commisurato alla media dei prelievi e, decorso, un anno, alla media annuale dei prelievi stessi;

4) il rivenditore qualora all'atto della levata, non usufruisca dell'intero ammontare del fido autorizzato potrà effettuare nell'ambito del periodo di dilazione, levate suppletive fino alla concorrenza di tale importo, sempreché le somme relative a tali levate vengano versate alla scadenza della dilazione stessa.

2. Per far fronte alle esigenze derivanti da andamenti stagionali del mercato ovvero da particolari circostanze il depositario autorizzato potrà variare la periodicità dei prelevamenti nell'ambito del periodo interessato.

3. In caso di chiusura per ferie della rivendita, il fido dovrà essere saldato prima della chiusura dell'esercizio.

4. Qualora la scadenza del periodo di dilazione coincida con un giorno festivo corrispondente al 15 ovvero alla fine del mese di riferimento, il rivenditore dovrà effettuare il pagamento entro il primo giorno feriale antecedente la scadenza stessa.

5. Fino a quando non verranno messe a punto idonee procedure informatizzate che consentono una corretta imputazione del periodo di imposta, in caso di ordini dei rivenditori che eccedono l'ammontare del fido autorizzato, sarà necessario predisporre apposito ordine e quindi emettere specifica fattura.

Il presente decreto, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore il 1° ottobre 2002.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 agosto 2002, n. 185.